

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1765-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966*

*(V. Stampato n. 2673)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

**e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*l'8 luglio 1966*

**Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1966**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli auto-trasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso

ONOREVOLI SENATORI. — In data 27 luglio 1960 venne concluso tra l'Italia e la Jugoslavia un Accordo per regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci intercorrenti tra i due Paesi. Detto Accordo venne modificato con scambi di note dell'8-19 dicembre 1961, del 4-5 dicembre 1962 e del 28 gennaio 1964, nelle quali si è tenuto conto dell'esperienza fatta onde regolare sempre meglio i rapporti tra i due Paesi nel settore dei trasporti stradali.

L'Accordo risponde alla necessità di stabilire le condizioni e le modalità per l'ingresso di automezzi di uno degli Stati contraenti diretti verso l'altro Paese od il transito verso Paesi terzi, nonché le modalità relative ai trasporti tra le rispettive zone di frontiera.

Prima che la materia fosse regolata dall'accordo in questione, gli autotrasportatori dei due Paesi dovevano ottenere, di volta in volta e per ogni singolo viaggio, il nulla osta all'ingresso dell'autoveicolo.

Le disposizioni dell'Accordo e dei relativi scambi di note, pur mantenendo fermo il principio in base al quale le autorizzazioni sono rilasciate dal Paese che consente l'in-

gresso degli autoveicoli sul proprio territorio, facilitano notevolmente la procedura. Con le nuove regolamentazioni, tutte le operazioni relative all'esame delle domande, all'assegnazione dei contingenti ed al rilascio delle autorizzazioni, sono svolte dall'Autorità del Paese in cui ha sede l'impresa.

L'accordo contribuisce a snellire la procedura burocratica, elimina la disparità di trattamenti che derivano dalla diversa legislazione dei due Paesi e dà una migliore disciplina, sulla base della reciprocità, a tutta la materia.

Tutto ciò corrisponde ad una esigenza molto sentita da parte di una importante categoria di operatori economici ed è reso necessario dal notevole incremento degli scambi commerciali tra l'Italia e la Jugoslavia, dall'intensità del transito di frontiera e dallo sviluppo del turismo che prevalentemente si svolge con autoveicoli.

Per le ragioni svolte ho l'onore, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione, di raccomandare l'approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo italo-jugoslavo sugli autotrasporti di viaggiatori e merci.

BATTISTA, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e gli Scambi di Note effettuati a Bel-

grado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 40 dell'Accordo stesso.